

STATUTO

ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 19/05/2021

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART.1 - DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE E RECAPITI

ART.2 - FORMA GIURIDICA

ART.3 - SCOPO

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART.4 - REGIME DEL FONDO

ART.5 - DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

ART.6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

ART.7 - SPESE

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 8 - CONTRIBUZIONE

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

ART. 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DA CONTRIBUZIONE DEFINITA

ART. 10 BIS - PENSIONI DA PRESTAZIONE DEFINITA

ART. 11 - EROGAZIONE DI RENDITE E DI PENSIONI

ART. 12 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

ART. 12 BIS - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 13 - ANTICIPAZIONI

ART. 13 BIS - PRESTAZIONI ACCESSORIE IN CASO DI MORTE, INABILITÀ E INVALIDITÀ.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 – ORGANI DEL FONDO

ART. 15 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI - ATTRIBUZIONI

ART. 17 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 19 - CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

ART. 22 - PRESIDENTE

ART. 23 - COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE

ART. 24 - COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

ART. 25 - COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

ART. 26 – DIRETTORE GENERALE

ART. 27 – FUNZIONI FONDAMENTALI

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 28 - INCARICHI DI GESTIONE

ART. 29 - DEPOSITARIO

ART. 30 - CONFLITTI DI INTERESSE

ART. 31 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 32 - SISTEMA DI CONTABILITÀ

ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 34 - MODALITÀ DI ADESIONE

ART. 35 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E BENEFICIARI

ART. 36 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

PARTE VI - NORME FINALI

ART. 37 - MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 38 - CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 39 - RINVIO

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI

1. Il "Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro", associazione riconosciuta con D.P.R. n. 929 del 21/4/62, assume la denominazione di "Fondo Pensioni del Personale del gruppo BNL / BNP PARIBAS Italia" ed è destinato ai dipendenti delle società dei gruppi societari BNL e BNP PARIBAS operanti in Italia per i quali operino accordi collettivi che prevedano l'associazione al Fondo stesso e che siano stati recepiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo è regolato dalle norme del presente Statuto e da ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile. Il citato D.P.R. n. 929/62, gli accordi stipulati tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali in data 30/10/97, 2/8/2002 e 13/1/2011 nonché le successive modificazioni ed integrazioni costituiscono la Fonte Istitutiva del Fondo.

2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro secondo le previsioni degli accordi collettivi di cui al comma 1 che precede, le cui misure minime sono riportate nella nota informativa.

3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

4. Il Fondo ha sede in Roma Via degli Aldobrandeschi 300.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di deliberare la variazione della sede del Fondo nell'ambito del Comune di Roma.

5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è:
fondopensionipersonalegruppobnlbnppit@pec.bnlmail.com

6. Per brevità di dizione negli articoli seguenti saranno indicati:

- "il Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL / BNP PARIBAS Italia", con la denominazione "Fondo";
- i gruppi societari BNL e BNP PARIBAS Italia ed ogni singola società che ne faccia parte con la denominazione "datore di lavoro";
- la Banca Nazionale del Lavoro con la denominazione "BNL";
- gli iscritti al Fondo, congiuntamente con la denominazione "aderenti", sono inoltre suddivisi in:

a) Partecipanti, gli "aderenti" intendendosi per tali i dipendenti delle società del gruppo BNL / BNP PARIBAS Italia, aderenti al Fondo, in attività di servizio ovvero che percepiranno una rendita;

b) Aggregati, intendendosi per tali gli iscritti che, a seguito della perdita degli originari requisiti di partecipazione, optino per il mantenimento della posizione presso il Fondo con o senza prosecuzione a titolo volontario e a loro carico della contribuzione;

c) Pensionati, intendendosi per tali gli ex appartenenti al personale della BNL o loro aventi causa a norma del presente Statuto, che fruiscono di pensione a carico del Fondo in regime di prestazione definita;

d) Differiti, intendendosi per tali gli ex appartenenti al personale delle società del Gruppo BNL / BNP Paribas, in attesa di prestazione a carico del Fondo al conseguimento del requisito di età previsto dall'A.G.O. per la pensione di vecchiaia in regime di prestazione definita;

e) Familiari fiscalmente a carico degli aderenti che siano stati iscritti al Fondo;

f) Beneficiari: le persone che percepiscono le prestazioni in rendita a carico del Fondo in regime di contribuzione definita.

Al venir meno del requisito di soggetto fiscalmente a carico o alla perdita del requisito di partecipazione al Fondo da parte dell'aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, è consentita al familiare, con assunzione della qualifica di Aggregato e conseguente acquisizione del diritto di voto, la prosecuzione a proprio carico della partecipazione al Fondo stesso secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni viene indicato come "Decreto".

La Commissione di Vigilanza di cui all'art. 18 del Decreto è indicata convenzionalmente come "COVIP".

Il rimando ad articoli senza ulteriori comunicazioni si intende effettuato a quelli del presente Statuto.

7. Le caratteristiche del Fondo e le principali regole di funzionamento sono riportate nella Nota informativa del Fondo stesso.

ART. 2 - FORMA GIURIDICA

Il Fondo, è una associazione riconosciuta, ha personalità giuridica privata ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 1143.

ART. 3 - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, tempo per tempo vigente.

Il Fondo non ha scopo di lucro.

2. Al Fondo spetta altresì il compito di proseguire, con le forme stabilite dalle Fonti istitutive, nella gestione delle posizioni di quanti – Pensionati, Aggregati o Differiti – siano titolari di obbligazioni previdenziali a carico del Fondo a norma del previgente Statuto, in conformità alle disposizioni riportate nel successivo art. 10 bis.

3. Le prestazioni del Fondo e le posizioni individuali nella fase di accumulo - fatte salve la pignorabilità e la sequestrabilità delle prestazioni nei limiti di cui all'art. 11 del Decreto - non possono essere cedute né alienate né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo e titolo, né in tutto né in parte.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

ART. 4 - REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita a parte le prestazioni definite che ad esso continuano a far capo ex art. 10 bis.

2. L'entità delle prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione

ART. 5 - DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. Sono iscritti al Fondo, alla sezione "a contribuzione definita a capitalizzazione individuale":

a) con la qualifica di "vecchi iscritti":

- i dipendenti in attività di servizio alla data del 28/4/93 aderenti al Fondo a tale data;

- i dipendenti assunti a far data dal 28/04/93 che alla stessa data risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/92, purché non abbiano riscattato integralmente le rispettive posizioni. Tali lavoratori aderiscono al Fondo con le modalità stabilite dalle Fonti istitutive.

b) con la qualifica di "nuovi iscritti" i dipendenti assunti dal datore di lavoro a far data dal 28/4/93, non rientranti tra quelli di cui al precedente comma 1, lett.a) secondo alinea. Tali lavoratori aderiscono al Fondo su base volontaria con le modalità stabilite dalle Fonti istitutive.

2. L'iscrizione al Fondo dei dipendenti di cui al precedente comma 1 lett. a) secondo alinea e lett. b) avviene mediante sottoscrizione di apposita domanda contenente la delega al datore di lavoro ad operare sulla retribuzione le trattenute dei contributi a favore del fondo ovvero tramite conferimento tacito del TFR.

3. Sono iscritti all'apposita sezione del Fondo "a prestazione definita":

a) i Pensionati, cessati dal servizio entro il 31/12/2002, titolari di prestazioni in forma di rendita a carico del Fondo;

b) coloro che - pur avendo lasciato il servizio entro il 31/12/2002 senza aver contestualmente maturato il diritto alla riscossione delle prestazioni da parte del Fondo - hanno optato per rimanere iscritti al Fondo in qualità di Aggregati ovvero in qualità di Differiti.

Sono parimenti iscritti al Fondo:

a) i partecipanti che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro ed in presenza dei prescritti requisiti, optino in tutto o in parte per la riscossione della prestazione sotto forma di rendita o gli eventuali titolari di reversibilità;

b) i partecipanti che decidano di mantenere la posizione presso il Fondo stesso oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza secondo quanto previsto dal Decreto;

c) coloro che hanno aderito anche con il solo conferimento del TFR.

4. Al personale assunto con contratto a tempo determinato è data facoltà di iscriversi al Fondo - destinando unicamente la contribuzione a proprio carico e le eventuali quote di Tfr - a far data dall'assunzione. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo, l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro viene adempiuta con decorrenza dalla data di iscrizione.

5. Al personale assunto con contratto di apprendistato è data facoltà di aderire al Fondo secondo quanto stabilito dalle Fonti istitutive.

6. È data facoltà di aderire al Fondo - secondo il regolamento appositamente emanato dal Consiglio di Amministrazione - anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti con contribuzione volontaria a carico degli aderenti stessi.

ART. 6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi comparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta.

Il Fondo adotta un sistema gestionale "Life Cycle", che prevede il passaggio automatico tra comparti in base agli anni residui al pensionamento e passerà dalla linea di appartenenza a quella successiva man mano che si avvicinerà l'età pensionabile. Le modalità di funzionamento del sistema Life Cycle sono descritte nella Nota informativa.

2. È inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell'Iscritto, la porzione residua del relativo montante, non ancora erogata.

Tale comparto è individuato nella Nota informativa.

A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi.

In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo Life Cycle.

L'aderente può successivamente variare il comparto, ovvero, riallocare la propria posizione individuale in un diverso comparto nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

ART. 7 - SPESE

1. Le eventuali spese e le commissioni attinenti la gestione finanziaria delle risorse sono poste direttamente a carico delle rispettive sezioni "a contribuzione definita a capitalizzazione individuale" e ad erogazione di rendite e pensioni (art. 11).

L'iscrizione al Fondo non comporta spese a carico dell'iscritto, eccetto le sole spese relative alla fase di accumulo che sono calcolate indirettamente in percentuale del patrimonio del Fondo a secondo del singolo comparto di appartenenza, come indicato in Nota informativa.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, con delibera assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti, l'introduzione di un contributo per le spese amministrative a valere sulle posizioni di talune categorie di aderenti non in servizio.

4. Le spese e i premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie per le prestazioni per invalidità e premorienza, per la copertura delle quali viene utilizzata una quota della contribuzione, sono riportati nella Nota informativa.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese, dandone comunicazione secondo le previsioni della COVIP e li indica nella Nota informativa.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel Bilancio e nella Nota informativa.

6. La BNL mette a disposizione del Fondo, direttamente o indirettamente, il Personale direttivo ed esecutivo necessario al funzionamento del Fondo stesso, assumendo a proprio carico il relativo trattamento; così pure assume a proprio carico le spese generali inerenti all'ordinaria amministrazione del Fondo.

Quanto sopra, salvo diverse intese tra le Fonti istitutive, in sede di Accordo tra le Fonti stesse di cui all'art.22, comma 1.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 8 - CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e degli aderenti è stabilita dagli accordi collettivi di cui al precedente art.1, secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota Informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'aderente né del datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora l'aderente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro come stabilito dalle Fonti istitutive.

6. Il datore di lavoro può versare a favore di "vecchi" e "nuovi" iscritti contribuzioni aggiuntive rispetto alle aliquote ordinarie secondo modalità tecnico/amministrative da concordare con il Fondo.

7. L'obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo a suo carico è strettamente correlato, secondo quanto previsto dagli accordi, al permanere del rapporto di lavoro con il datore stesso e dell'iscrizione al Fondo da parte del dipendente; la cessazione del rapporto di lavoro e/o dell'iscrizione al Fondo determina il venir meno con uguale decorrenza dell'obbligo stesso, senza diritto ad alcunché di sostitutivo, neppure ad altro titolo.

8. In costanza del rapporto di lavoro, l'Iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della BNL, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione la partecipazione al Fondo e la corresponsione dei contributi, sia da parte del datore di lavoro sia da parte del partecipante, è sospesa per ugual durata.

I partecipanti hanno tuttavia facoltà di continuare a versare i contributi a proprio carico in misura corrispondente alla quota ordinaria versata nell'ultimo mese precedente la sospensione e, eventualmente, quote aggiuntive determinate su base volontaria.

10. Qualora la sospensione della partecipazione al Fondo avvenga per passaggio del partecipante – su richiesta del datore di lavoro e con l'assenso del partecipante medesimo ovvero in base a disposizioni di legge - al servizio di altro Ente e il partecipante eserciti la facoltà di cui al precedente comma 9 versando i contributi personali, il medesimo datore di lavoro è tenuto a corrispondere al Fondo i contributi di sua competenza sulla base di quanto previsto al precedente comma 2, prendendo a riferimento l'effettiva retribuzione tempo per tempo percepita.

11. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare

12. I partecipanti che, a seguito di operazioni societarie cessino il rapporto con il datore di lavoro, ovvero non risultino più ricompresi nell'ambito di applicazione del Fondo, hanno la facoltà di conservare la loro posizione presso il Fondo, con eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi laddove previsto negli accordi disciplinanti il nuovo rapporto di lavoro.

13. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

14. I casi di assenza dal servizio non retribuita dal datore di lavoro sono disciplinati da appositi accordi tra le Fonti istitutive ai fini dell'eventuale copertura contributiva al Fondo.

15. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce in via generale le modalità tecnico/amministrative per l'esercizio delle facoltà previste dal presente articolo.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali, anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 3 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento annuale prodotto dalla gestione degli investimenti, a parte quanto disposto per le varie fasi liquidatorie della posizione individuale dall'art. 12bis.

ART. 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DA CONTRIBUZIONE DEFINITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 1 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per

avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12.

ART.10 BIS – PENSIONI DA PRESTAZIONE DEFINITA

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano unicamente ai Pensionati, Aggregati e Differiti, che abbiano risolto il rapporto di lavoro con la Banca Nazionale del Lavoro entro il 31/12/2002 e che non abbiano optato per la liquidazione della posizione individuale ai sensi dell'accordo 2/8/2002.
2. Ai Pensionati sarà assicurata la corresponsione della pensione in essere (diretta, indiretta, di reversibilità) almeno negli stessi importi erogati dal Fondo alla data del 1° gennaio 2003, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 40 (pensioni indirette e di reversibilità), 41 e 42 (decorrenza e modalità di pagamento) dello Statuto previgente.
3. Gli Aggregati cessati dal servizio entro il 31/12/2002 in applicazione dell'accordo sindacale del 31/3/1998 che non abbiano optato per la liquidazione di un capitale determinato ai sensi del punto 3 dell'accordo del 2/8/2002, potranno richiedere la corresponsione, al maturare dei requisiti per il diritto a pensione previsto nel regime obbligatorio, di una rendita (diretta, indiretta, di reversibilità) secondo le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 1, punto 2, 37, 39, 49 (spettanza e misura delle prestazioni), 40 (reversibilità), 41 e 42 (decorrenza e modalità di pagamento) dello Statuto previgente. Condizione essenziale per l'accesso alla rendita diretta è la prosecuzione del regolare versamento delle contribuzioni volontarie fino al conseguimento del diritto a pensione a carico del regime obbligatorio. In difetto la posizione acquisita verrà definita ai sensi delle disposizioni previste per i Differiti.
4. I Differiti cessati dal servizio entro il 31/12/2002 e che non abbiano optato per la liquidazione della loro posizione in capitale ai sensi del punto 7 dell'accordo del 2/8/2002, al maturare del requisito di età per il diritto alla pensione di vecchiaia avranno diritto ad una rendita (diretta, indiretta, di reversibilità) secondo le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 49 e 50 (spettanza e misura delle prestazioni), 40 (reversibilità), 41 e 42 (decorrenza e modalità di pagamento della pensione) dello Statuto previgente.
5. A coloro che maturano il diritto a pensione secondo le previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 viene assicurata la corresponsione della pensione (diretta, indiretta, di reversibilità) almeno negli stessi importi erogati dal Fondo in sede di prima corresponsione.

ART. 11 - EROGAZIONE DI RENDITE E DI PENSIONI

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 10 ed all'art. 10bis, il Fondo può provvedere direttamente, previa costituzione – ferma la distinzione di cui all'art. 28, c. 1 (Incarichi di gestione) - di unica sezione per l'erogazione delle prestazioni, risultante dalla somma delle rispettive riserve tecniche nonché dalla confluenza delle relative componenti patrimoniali e loro gestione in comune (cfr. art. 28), ovvero indirettamente mediante stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 10, nel caso di erogazione indiretta, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
 3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia, come da regolamento di cui all'art. 12bis.
- L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

ART. 12 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Ove tali eventi si verifichino nei cinque anni (estendibile fino al massimo di dieci anni) precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, trova applicazione quanto previsto al precedente art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è determinato ai sensi del precedente art. 9 ed è erogato con le modalità ed i termini disposti tempo per tempo con regolamentazione dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 12 BIS - LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Il Fondo provvede alla liquidazione delle prestazioni in rendita e capitale, nonché al trasferimento delle posizioni individuali, alla liquidazione delle prestazioni in caso di morte e invalidità secondo le modalità e i termini stabiliti tempo per tempo con apposita regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi disposto da apposito regolamento del fondo, decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

ART. 13 BIS - PRESTAZIONI ACCESSORIE IN CASO DI MORTE, INABILITÀ E INVALIDITÀ

1. In conformità alle previsioni delle Fonti istitutive il Fondo per i partecipanti in attività di servizio, stipula apposita polizza assicurativa a tutela degli eventi:

- decesso del dipendente;

- inabilità riconosciuta dall'Inps;
 - invalidità riconosciuta dall'Inps, con relativa corresponsione di assegno di invalidità, che comporti la cessazione dell'attività lavorativa, provvedendo alla copertura del relativo onere utilizzando una quota della contribuzione individuale.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 - ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al Fondo pensioni.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI– ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:
- a) all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci;
 - b) all'approvazione del Bilancio di esercizio;
 - c) al conferimento della revisione legale dei conti a soggetti di cui all'art. 2409 bis del codice civile e alla determinazione del relativo emolumento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove detta revisione non sia conferito al Collegio stesso;

Rientra tra le competenze rimesse all'Assemblea anche l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della funzione di revisione legale dei conti qualora sia attribuita a soggetti esterni.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica

- e) ad ogni altro argomento demandato per legge o per Statuto o sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, previo accordo delle Fonti istitutive, in merito:

a) alle modifiche del presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'eventuale scioglimento del Fondo ed alla destinazione delle eventuali disponibilità residue, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea si pronuncia mediante votazione diretta e segreta e – salvo che per le elezioni di cui alla precedente lett. a) del comma 3 – “ad referendum” con le modalità previste nel relativo Regolamento elettorale.

5. Per l'efficacia delle deliberazioni che comunque comportino maggiori oneri per il datore di lavoro, è necessario che le proposte del Consiglio di Amministrazione vengano preventivamente approvate dal datore di lavoro stesso

ART. 17 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci mediante apposito avviso da inviarsi agli aventi diritto nel quale devono essere indicati la data della votazione e gli argomenti sui quali gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti, ovvero da tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se partecipa almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti al voto e delibera a maggioranza, salvo che per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per la quale è comunque necessaria la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, e delibera validamente a maggioranza dei votanti.

6. L'Assemblea straordinaria, limitatamente allo scioglimento del Fondo, delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

7. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto mediante delega.

8. Il verbale di proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea è redatto e sottoscritto dal seggio elettorale. Il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposito regolamento in cui vengono altresì disciplinate le modalità di svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio, nonché la composizione del seggio elettorale che sovrintende all'espletamento ed alla regolarità delle votazioni ed allo scrutinio, adottando tutte le misure operative necessarie per garantire l'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento stesso.

9. I componenti dell'Organo di Amministrazione o di controllo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente prese ed approvate ai sensi del presente Statuto obbligano tutti gli iscritti al Fondo

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati dalla BNL.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità stabilite nel relativo regolamento elettorale.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati per tre mandati consecutivi.

Alla scadenza i Consiglieri restano comunque in carica fino al momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

7. La carica di Consigliere non è retribuita se ricoperta da iscritti al Fondo. Eventuali compensi per i componenti, di nomina elettiva, non iscritti sono stabiliti previo accordo delle Fonti istitutive dall'Assemblea anche tramite delega al Consiglio di Amministrazione che in tal caso delibera, ferma l'astensione degli interessati, con la maggioranza dei due terzi degli altri consiglieri presenti.

ART. 19 - CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, se si tratta di membri nominati dal datore di lavoro, lo stesso provvede alla loro sostituzione entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del Consiglio.

Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei membri eletti in rappresentanza degli iscritti, si procede ad una nuova elezione per la relativa sostituzione non oltre la prima assemblea utile.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, conformemente agli artt. da 4-bis a 5onies e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive adottate dalla COVIP, delibera in ordine alle seguenti materie:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore Generale.

Sono inoltre attribuiti al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- individuazione delle linee di indirizzo della gestione;
- istituzione di linee di investimento;
- individuazione del Depositario;
- formulazione di proposte per eventuali modificazioni delle norme dello Statuto;
- formulazione dei regolamenti, in particolare, in materia di: adesione, contribuzione, investimenti, prestazioni, anticipazioni, votazioni;
- definizione poteri delegati;
- delibera il progetto di Bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- introduzione di un regime di partecipazione alle spese per specifiche categorie di iscritti, come previsto dall'art.7 dello Statuto;
- destinazione di disponibilità a favore di iniziative di carattere sociale, umanitario e culturale;
- formulazione di proposte all'Assemblea per la destinazione delle disponibilità residue in caso di eventuale scioglimento del Fondo.

Il Consiglio assicura l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

Il Consiglio ha altresì l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente. La convocazione è fatta mediante invito personale a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica, da inviare ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno cinque giorni prima della seduta con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta per telefax, telegramma o posta elettronica e deve pervenire ai componenti almeno due giorni prima della riunione. Nel telegramma di convocazione può essere omessa la comunicazione dell'ordine del giorno ma di esso deve essere data conoscenza ai Consiglieri all'inizio della seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno tre quarti membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede

4. Le riunioni del Consiglio sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, quando tutti i Consiglieri ed i Sindaci siano presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede del Fondo o in altre località, purché in Italia, indicata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio e/o video conferenza con l'ausilio delle relative tecnologie senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione di Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In mancanza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, più anziano di età.

5. Per le sedute del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Segretario anche esterno al Consiglio stesso.

6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

ART. 22 - PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente secondo le indicazioni contenute negli accordi volta per volta intervenuti tra le Fonti istitutive anche con riferimento a quanto previsto all'art.7, comma 6.

In mancanza di Accordo il Presidente è scelto fra i Consiglieri nominati in rappresentanza della BNL ed il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convoca l'Assemblea ed il Consiglio e stabilisce gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto delle eventuali richieste formulate dai Consiglieri;

b) relativamente ad ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, assolve agli obblighi di legge di informativa alla COVIP e cura i rapporti con la Commissione stessa e con le parti istitutive;

c) ottempera alle richieste e si uniforma alle prescrizioni della COVIP;

d) esercita ogni altra attribuzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assume a tutti gli effetti l'ufficio del Presidente. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vice Presidente assume a tutti gli effetti l'ufficio del Presidente fino alla data dell'elezione del suo successore.

5. Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'ufficio del Presidente è tenuto a tutti gli effetti dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, più anziano di età.

6. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ART. 23 - COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, dei quali:

a) due effettivi ed uno supplente nominati dalla Banca Nazionale del Lavoro;

b) due effettivi ed uno supplente eletti dagli aderenti.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità stabilite nel regolamento elettorale.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati per tre mandati consecutivi. Alla scadenza i Sindaci restano comunque in carica fino al momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei membri effettivi nominati dal datore di lavoro, subentrerà il membro supplente che resterà in carica fino alla nomina del Sindaco mancante. Tale sostituzione avverrà con criterio analogo a quello di cui al precedente art. 19, comma 1. Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei due membri effettivi eletti in rappresentanza degli iscritti, subentrerà il membro supplente che resterà in carica fino alla prima assemblea prevista per l'approvazione del Bilancio, la quale provvederà alla nomina del Sindaco mancante. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
La carica di Sindaco non è retribuita se ricoperta da aderenti al Fondo. Eventuali compensi per i componenti, di carica elettiva, del Collegio Sindacale non iscritti al Fondo, previo accordo delle Fonti istitutive, sono stabiliti dall'Assemblea.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo sulla base delle indicazioni contenute negli Accordi volta per volta intervenuti tra le Fonti istitutive. In mancanza di Accordo il Presidente del Collegio Sindacale viene scelto tra i membri di nomina elettiva.

ART. 24 - COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisore legale dei conti, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di attribuirlo a soggetto esterno. In questo caso, il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di

irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

ART. 25 - COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente, anche telefonicamente. Le riunioni del Collegio sono valide anche nel caso di mancata convocazione quando tutti i Sindaci siano presenti.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di almeno tre Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Collegio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, durante un esercizio sociale, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazione in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente, verificati dal Consiglio di Amministrazione in fase di nomina.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 27 - FUNZIONI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 28 – INCARICHI DI GESTIONE

1. Nel patrimonio del Fondo, le risorse corrispondenti alla fase di accumulo sono tenute separate da quelle destinate alla erogazione delle rendite, mediante costituzione di due distinte sezioni.

Fermo ciò, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, delle previsioni delle Fonti istitutive, delle prescrizioni della Commissione di Vigilanza e in attuazione di criteri di prudente gestione, le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione a soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente, salvo quanto disposto dal punto 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. L'impiego delle risorse, ivi comprese quelle destinate a fronteggiare le riserve tecniche di cui all'art. 11 per l'erogazione diretta delle rendite, verrà effettuato nelle forme più idonee al conseguimento degli scopi istituzionali del Fondo avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti e dei rischi;
- efficiente gestione del portafoglio;
- contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti, comunque non in contrasto con i principi di carattere etico e di responsabilità sociale dettati dalle Fonti istitutive.

4. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.

5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

6. Resta ferma la facoltà di investire direttamente o indirettamente in beni immobili in conformità alle norme tempo per tempo vigenti.

7. Sulle somme liquide depositate presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. viene corrisposto un interesse non inferiore al più elevato fra quelli che la Banca pratica, anche in relazione ai volumi medi dei depositi stessi, alla migliore clientela.

8. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

ART. 29 - DEPOSITARIO

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo, e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

ART. 30 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

ART. 31 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle Note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, con relativi costi a carico della BNL secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 5.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

ART. 32 - SISTEMA DI CONTABILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il Bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Fondo redige il Bilancio di esercizio unico, con indicazioni specifiche e distinte per le eventuali diverse linee di investimento/comparti, costituito da:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del revisore o della società incaricata della revisione legale dei conti.

3. Il Bilancio, la relazione degli Amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio dei Sindaci e la relazione del revisore o della società incaricata della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea il Bilancio di esercizio viene trasmesso a cura del Presidente alle parti sottoscrittrici delle Fonti istitutive e alla COVIP.

5. Il Bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 34 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione, anche via web, di apposito modulo di adesione sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente ovvero dalla comunicazione che la suddetta documentazione può essere acquisita direttamente sul sito web del Fondo.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, e nel caso di adesione contrattuale sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. Le modalità di adesione al Fondo sono previste in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 35 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti:

lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il Bilancio e la eventuale Relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

Tali documenti sono disponibili sul sito web del Fondo e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 36 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

ART.37 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

ART. 38 - CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, previo accordo delle Fonti istitutive, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1 del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ART.40 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il 22 giugno 2022.